



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 64 Del 07/04/2020	OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Aprile alle ore 14.00 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Briguglio Maria
	Assessore	Bonanno Giuseppe
	Assessore	Parisi Maria Teresa

Presenti n. 5

Assenti n. /

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Dato atto che n.05 componenti della Giunta hanno partecipato alla seduta da remoto, attraverso telecomunicazione e che sono state rispettate le previsioni di cui al Decreto Sindacale n. 04 del 27/03/2020, immediatamente eseguibile, e, specificamente:

- tutti i presenti hanno percepito quanto accaduto e quanto si propone di deliberare;
- tutti gli assessori sono identificati con certezza, ivi compresi gli assessori partecipanti da remoto, attraverso telecomunicazione;
- gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi agli assessori prima dell'inizio della seduta come da regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;
- che, durante la stessa, tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- che l'adunanza si è svolta regolarmente e che è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.42 del 06/04/2020 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dall'Assessore Briguglio Maria avente per oggetto: “ **TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18**”

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

www.comune.gualtieri.me.it
e-mail Sindaco@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI
UFFICIO TRIBUTI
e-mail tributi@comune.gualtieri.me.it

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 42 Data 06/04/2020	TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
--------------------------	--

Soggetto proponente: Assessore Maria Briguglio

IL PROPONENTE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 9 del 27/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare il Titolo 3° disciplina della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03/09/2014 come modificato con le delibere di C.C. nn. 11/2016, 4/2018 e 8/2019;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 30/03/2009;

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

Elenco tariffe

Categoria		sottocategoria		tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
1	Usso domestico	1	Un componente	Domestico	0,065398	94,98191
1		2	Due componenti	Domestico	0,076734	168,85673
1		3	Tre componenti	Domestico	0,087198	189,96382
1		4	Quattro componenti	Domestico	0,094173	232,178
1		5	Cinque componenti	Domestico	0,096789	306,05282
1		6	Sei o piu' componenti	Domestico	0,095917	358,82055
2	Usso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	Non domestico	0,044553	0,893799
2		2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	0	0
2		3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
2		4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico	0	0
2		5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	0	0
2		6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0	0
2		7	Case di cura e riposo	Non domestico	0	0
2		8	Uffici,agenzie,studi professionali	Non domestico	0,083965	1,819029
2		9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	0,053978	1,082381
2		10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	Non domestico	0,089963	2,005647
2		11	Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	Non domestico	0,108813	2,620502
2		12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	Non domestico	0,078825	1,589195
2		13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico	0,101101	2,504603
2		14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0,087254	0,907937
2		15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	0,0694	1,638305
2		16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico	1,066296	12,6961
2		17	Bar,caffe`,pasticceria	Non domestico	0,458385	9,242477
2		18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	Non domestico	0,143941	4,848126
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	0,221053	5,215468
2		20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	Non domestico	0,480662	9,698217
2		21	Discoteche,night club	Non domestico	0	0
2		22	Autorimesse e magazzino senza vendita	Non domestico	0,044553	0,707182

- 2) Di dare atto che, in forza del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) e in particolare il Titolo 3° disciplina della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03/09/2014 come modificato con le delibere di C.C. nn. 11/2016, 4/2018 e 8/2019, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI specificati nei seguenti articoli del succitato Regolamento:


abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;	Art. 24 c. 1 lett. A
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;	Art. 24 c. 1 lett. B
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;	Art. 24 c. 1 lett. C
fabbricati rurali ad uso abitativo.	Art. 24 c. 1 lett. D
zone in cui non è effettuata la raccolta;	Art. 23
riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (Compostaggio domestico)	Art. 25
mancato svolgimento del servizio	Art. 22
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	Art. 13
altre agevolazioni	Art. 27
riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Art. 24 c. 1 lett.

- 3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana di Messina;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il Resp. Uff. Tributi
(Nicolino Bonarrigo)

L'ASS.RE PROPONENTE/Assessore al Bilancio
(Rag. Maria Briguglio)

Maria Briguglio



Allegato alla proposta di
deliberazione G. M.
n. 42 del 06/04/2020



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
Area Servizi Generali e Finanziari

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

PARERE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, il ASGF, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **favorevole**.

Li 06/04/2020

Il Responsabile ASGF
Ing. Nicola Miccio

